

Cassazione penale sez. II - 02/07/2019, n. 35462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Presidente -

Dott. MANTOVANO Alfredo - rel. Consigliere -

Dott. CIANFROCCA Pierluigi - Consigliere -

Dott. AIELLI Lucia - Consigliere -

Dott. SGADARI Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.G., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 29/06/2017 della CORTE APPELLO di CATANZARO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MANTOVANO ALFREDO;

La Corte dà lettura dell'istanza di rinvio in cui il difensore

documenta un impegno professionale.

Il Procuratore Generale Dott.ssa COCOMELLO ASSUNTA non si oppone al

rinvio con sospensione dei termini prescrizionali ed in subordine

conclude per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

La CORTE di APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 29/06/2017 - dep. il 27/07/2017, in riforma della sentenza con la quale in data 3/06/2015 il TRIBUNALE di COSENZA aveva condannato, in concorso con altri, B.G. a pena di giustizia per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riportato al capo a) dell'imputazione, commesso a (OMISSIS), aveva disposto la confisca per equivalente dei beni oggetto del sequestro preventivo, e aveva applicato alla Soc. cooperativa agricola casearia silana s.r.l., di cui B. era amministratore, la sanzione pecuniaria di 25.800 Euro per l'illecito amministrativo ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 24, commi 1 e 2 riportato al capo b) dell'imputazione, unitamente a sanzioni interdittive e accessorie, dichiarava nel dispositivo non doversi procedere in ordine al reato contestato al capo a) perchè estinto per prescrizione e revocava la

confisca, con conseguente dissequestro, mentre nella motivazione della pronuncia confermava la condanna della anzidetta s.r.l. per l'illecito amministrativo di cui al capo b), sul presupposto dell'accertamento del delitto sub a), e comunque in assenza di elementi tali da far prevalere formule assolutorie.

La Soc. cooperativa agricola casearia silana s.r.l. e B., quale amministratore della stessa, propongono ricorso per cassazione, per il tramite del loro difensore, e deducono come motivo la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) per "mancata assunzione di una prova decisiva". Il ricorso ripropone la ricostruzione del fatto, per concludere che nella realizzazione dei lavori del caseificio, in ordine ai quali i ricorrenti avevano ottenuto il contributo comunitario di 480.000 Euro, le opere sarebbero state eseguite come da bando e da progetto, pur se con irregolarità dipendenti dalla diversità delle ditte esecutrici rispetto a quelle che era previsto che realizzassero i lavori. Ciò sarebbe tanto vero che la CORTE dei CONTI-sez. giurisdizionale di CATANZARO, con sentenza n. 188/2014, allegata al ricorso e pronunciata in epoca antecedente alla decisione della CORTE di APPELLO, aveva escluso la responsabilità contabile e il danno erariale, in virtù dell'avvenuto completamento, secondo le indicazioni del progetto, di quanto finanziato. Vi sarebbe pertanto un contrasto fra la sentenza oggetto del presente ricorso e il giudicato contabile, pur essendo identico l'oggetto. A conferma di ciò vi è la circostanza che la Regione Calabria non si è costituita parte civile in questo giudizio, non avendo individuato un danno risarcibile.

In prossimità dell'udienza odierna, con pec inviata il 18/10/2019, il difensore di B. avv. COSCARELLA Giovanni faceva pervenire una istanza di rinvio per legittimo impedimento motivata dalla trattazione, nella medesima data del 2/07/2019, di un procedimento pendente innanzi al TRIBUNALE di MILANO.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e va dichiarato inammissibile.

Va preliminarmente rigettata la richiesta di rinvio, in carenza dei motivi che giustificano il legittimo impedimento del difensore avv. COSCARELLA. Questi ha in realtà dedotto un contestuale impegno professionale innanzi al TRIBUNALE di MILANO, limitandosi però ad allegare copia di un generico decreto di differimento di udienza. Dalla documentazione inviata non emerge in alcun modo: a) che egli presti la sua attività di avvocato nel giudizio che si celebra contestualmente, la cui udienza è stata differita in data odierna, e già questo sarebbe sufficiente al diniego dell'istanza; b) che - quand'anche la circostanza sub a fosse provata l'impegno sia da ritenere prevalente. Appare invece sicuro che: 1. l'impegno dedotto riguarda una controversia civile, 2. non è stata prospettata alcuna ragione di priorità che ponga questa S.C. nelle condizioni di operare una valutazione bilanciata dell'impegno

prevalente, 3. l'impegno appare fissato in epoca successiva al momento della fissazione dell'udienza odierna.

L'argomento sul quale si basa il ricorso per cassazione è l'esito della Corte dei Conti-sez. giurisdizionale della Regione Calabria, che con sentenza n. 188 del 14/05/2014 ha assolto B. e altro convenuto nel giudizio di responsabilità contabile: tale pronuncia è intervenuta prima della sentenza di appello oggetto del presente ricorso, e di essa la Corte di CATANZARO - ad avviso della difesa avrebbe dovuto tenere conto per escludere ogni residua sanzione a carico dell'imputato. Va osservato però che per un verso il contenuto della decisione della Corte dei Conti, per altro verso l'orientamento di questa S.C., convergono nell'escludere l'incidenza del giudizio contabile su quello penale, e viceversa.

La sentenza della Corte dei Conti n. 188 del 14/05/2014 ha affermato senza incertezze che "nonostante le contestazioni formulate (...) sulle quali è in corso l'accertamento di una eventuale responsabilità penale (...), nell'assetto introdotto dal nuovo codice di procedura penale al principio della pregiudizialità penale e all'istituto della sospensione è stato preferito quello della autonomia e separatezza" tra il giudizio penale e quello amministrativo. La stessa sentenza ha quindi dato atto che gli assegni emessi per l'importo complessivo di 160.000 Euro, a fronte della documentazione fiscale emessa dalla società appaltatrice dei lavori sostenuti col contributo pubblico - copia di assegni e documentazione prodotte da B. -, non sono mai stati incassati dalla ditta fornitrice. E tuttavia, non si è giunti alla affermazione della responsabilità contabile perchè non risulta provato un pregiudizio concreto e attuale per l'erario, poichè il finanziamento è stato utilizzato e impiegato per le finalità previste dalla misura comunitaria, pur in presenza di irregolarità riguardanti i rapporti contrattuali fra le parti.

E' differente il parametro di riferimento del giudizio di responsabilità penale, che nella specie è stato messo in discussione - come si è detto - solo con riferimento alla presunta contraddizione con l'esclusione della responsabilità contabile, poichè è differente la logica che sostiene l'una e l'altra tipologia di accertamento processuale. Quel che è sicuro è che - di principio, ma pure con riferimento al caso specifico - non è evocabile la categoria del bis in idem.

Come ha sancito Sez. 1 sentenza n. 39874 del 06/06/2018 dep. 04/09/2018 Rv. 273866 - 01 imputato Sicilfert S.r.l., "in tema di responsabilità amministrativa degli enti per l'illecito di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 24, non sussiste violazione del principio del "ne bis in idem" nel caso in cui l'ente venga condannato, in sede penale, alle relative sanzioni amministrative con contestuale confisca per equivalente dei suoi beni in misura pari al profitto conseguito e, in sede contabile, al risarcimento del danno erariale, in quanto tali provvedimenti, pur avendo carattere sanzionatorio, perseguono differenti

finalità". Invero, "mentre la confisca viene imposta nell'interesse collettivo e con funzione socialpreventiva, la condanna al risarcimento del danno persegue l'effetto di reintegrare il patrimonio dell'ente pubblico, depauperato dalla condotta criminosa accertata in sede penale". Infatti, "i provvedimenti adottati nelle due distinte sedi giudiziarie hanno natura giuridica differente: la condanna al risarcimento dei danni per responsabilità contabile non è sanzione penale, nemmeno considerata nella sua accezione sostanziale, perchè persegue finalità recuperatoria e non ha il carattere afflittivo coesistente alla pena".

Peraltro, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, P.G. in proc. Donati ed altro, rv. 231799) hanno affermato che "l'identità del "fatto" sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, valutato in tutti i suoi elementi costitutivi della condotta, dell'evento e del nesso causale e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, in cui la commissione si è realizzata", mentre la Corte costituzionale con la sentenza n. 200 del 31/5/2016 ha dichiarato illegittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p., limitatamente alla parte in cui esclude la medesimezza del fatto di reato quando ricorra un concorso formale di reati tra res iudicata e res iudicanda, per contrasto con l'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, che vieta di procedere nuovamente quando il fatto storico è il medesimo. Ha quindi riscontrato l'erroneità dell'opinione in passato prevalente in giurisprudenza, che concentra l'attenzione sulla dimensione giuridica del fatto e consente la celebrazione di un nuovo processo nei confronti dello stesso imputato se siano differenti le norme giuridiche che lo incriminano, dando luogo ad un'ipotesi di concorso formale. Sulla base delle sollecitazioni provenienti dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo (Grande Camera, 10/2/2009, Zolotoukhine contro Russia), la Corte costituzionale ha posto l'accento sulla necessità di prendere in considerazione il fatto naturalistico nella sua materialità e concretezza, da individuare in base alle coordinate spazio-temporali di commissione. Ha osservato che "il fatto storico-naturalistico (...) è l'accadimento materiale, certamente affrancato dal giogo dell'inquadramento giuridico, ma pur sempre frutto di un'addizione di elementi la cui selezione è condotta secondo criteri normativi. Non vi è, in altri termini, alcuna ragione logica per concludere che il fatto, pur assunto nella sola dimensione empirica, si restringa all'azione o all'omissione, e non comprenda, invece, anche l'oggetto fisico su cui cade il gesto, se non anche, al limite estremo della nozione, l'evento naturalistico che ne è conseguito, ovvero la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell'agente. E' chiaro che la scelta tra le possibili soluzioni qui riassunte è di carattere normativo, perchè ognuna di esse è compatibile con la concezione dell'idem factum. Questo non significa che le implicazioni giuridiche delle fattispecie poste a raffronto comportino il riemergere dell'idem legale. Esse, infatti, non possono avere alcun rilievo ai fini della decisione sulla medesimezza del fatto storico. Ad avere carattere giuridico è la sola indicazione dei segmenti dell'accadimento naturalistico che l'interprete è tenuto a prendere in considerazione per valutare la medesimezza del fatto".

Più di recente, la Sez. 6 sentenza n. 35205 del 16/03/2017 dep. 18/07/2017 Rv. 270774 - 01 imputato Mineo, ha confermato che "la giurisdizione penale e la giurisdizione contabile sono reciprocamente autonome anche in caso di azione di responsabilità derivante da un medesimo fatto di reato commesso da un pubblico dipendente e l'eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi incide solo sulla proponibilità dell'azione di responsabilità e sulla eventuale preclusione derivante dal giudicato, ma non sulla giurisdizione (...)".

Non essendovi alcun contrasto di giudicati, nè ancor meno sussistendo alcun bis in idem fra l'accertamento penale e quello contabile, il ricorso appare infondato, e pertanto inammissibile.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro duemila a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2019